

| NOVITA' INTRODOTTE DAL DM 2/09/2021                               | DETTAGLIO  |
|---|--|
| Modificate le denominazioni dei corsi                             | <p>Rischio basso = Livello 1<br/>Rischio medio = Livello 2<br/>Rischio elevato = Livello 3</p>   |
| Soggetti formatori  | <p>I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l'erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</li> <li>• Soggetti pubblici e privati</li> <li>• Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'attività di formatore</li> </ul>   |
| Metodologie didattiche  | <p><b>Parte teoria:</b> introdotte metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.</p> <p><b>Esercitazione pratica:</b> è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula).</p> <p>Per la parte pratica del corso <b>Livello 1</b> è stata introdotto l'obbligo dell'<b>esercitazione pratica con utilizzo dell'estintore.</b></p>   |
| Periodicità dell'aggiornamento                                    | <p>Durata e periodicità dell'aggiornamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Corso Livello 1:</b> 2 ore di aggiornamento (esercitazione pratica), ogni 5 anni</li> <li>• <b>Corso Livello 2:</b> 5 ore di aggiornamento (2 ore di teoria + 5 di esercitazione pratica), ogni 5 anni</li> <li>• <b>Corso Livello 3:</b> 8 ore di aggiornamento ( 5 ore di teoria + 3 ore di esercitazione pratica)</li> </ul>   |
| Disposizioni transitorie e finali (tempistiche per l'adeguamento) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- I corsi già programmati con i contenuti dell'allegato IX del previgente DM 10/03/1998, sono considerati validi se svolti entro <b>sei mesi</b> dall'entrata in vigore del DM 02/09/2021.</li> <li>- il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire <b>entro cinque anni</b> dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento</li> <li>- Se, alla data di entrata in vigore del DM 02/09/2021, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.</li> </ul>  |
| Qualificazione dei docenti  | <p><b>QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA E PARTE PRATICA</b></p> <p>Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti</p> <p>Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 5/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)</li> <li>• aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</li> <li>• essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche</li> <li>• rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento</li> </ul> <p><b>QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA</b></p> <p>Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti</p> <p>Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)</li> </ul> |

| NOVITA'<br>INTRODOTTE DAL<br>DM 2/09/2021 | DETTAGLIO  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</li> <li>• essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)</li> <li>• rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento<br/>Per chi non ha il diploma: si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all'anno di docenza.</li> </ul> <p><b>QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE PRATICA</b><br/>Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun prerequisito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)</li> <li>• aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</li> <li>• rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra</li> </ul> |